



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 345/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO
ALLA SEGNALEZIONE DEL SIG. ROBERTO CIFARELLI
(COORDINATORE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DI SALVATORE
ADDUCE, CANDIDATO SINDACO DI MATERA) NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETA' TRM NETWORK S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO
LOCALE "TRM") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E DELLA DELIBERA N. 165/15/CONS
DEL 15 APRILE 2015**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*, e, in particolare, l'art. 11-*quater*, comma 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *"Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale"*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015"*;

VISTA la segnalazione a firma del sig. Roberto Cifarelli, coordinatore della campagna elettorale di Salvatore Adduce, candidato Sindaco di Matera, pervenuta in data 12 maggio 2015 (ns. prot. 42341), con la quale si asserisce la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'emittente televisiva in ambito locale "TRM", in quanto l'emittente *"manda in onda quotidianamente un programma denominato "Cuccuruccù" che non tiene assolutamente conto dei limiti imposti dalla*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

legge sulla par condicio” e che, inoltre, l’editore è “l’animatore dello schieramento di centrodestra opposto”;

VISTO il fascicolo dell’istruttoria condotta dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata a seguito della richiesta dell’Autorità del 12 maggio 2015 (prot. n. 42421), pervenuto in data 18 maggio 2015 (prot. n. 43564) e in data 19 maggio seguente (prot. n. 44063), contenente, in particolare:

- la nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata con cui sono stati contestati i fatti all’emittente;
- la memoria prodotta dall’emittente;
- il verbale della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Tributaria di Matera di acquisizione delle registrazioni relative ai programmi trasmessi durante la trasmissione “Cuccurucu’ “ del 29 aprile 2015 (ore 14.16 - 14.33) e del 30 aprile seguente (ore 14.15 - 14.29), nonché le pagine del registro dei programmi trasmessi relative ai giorni 29 e 30 aprile 2015;
- le conclusioni istruttorie a cui perviene il Comitato regionale per le comunicazione della Basilicata, nel senso di ravvisare la violazione delle norme in materia di par condicio;

VISTE le controdeduzioni a firma dell’amministratore unico della società TRM Network S.r.l. del 13 maggio 2015 nelle quali si rappresenta quanto segue:

- le puntate oggetto di segnalazione riguardano il programma di satira urbana “Cuccuruccù” del 29 aprile 2015 dal titolo “Privo di servizi il Parco IV Evangelisti” e del 30 aprile seguente dal titolo “Lista Matera 2019-Giusto o sbagliato”;
- in data 29 aprile 2015 non era stato ancora ufficializzato l’elenco dei candidati sindaci in corsa per le amministrative 2015 nella città di Matera e delle relative liste a sostegno, di fatto resi pubblici a chiusura delle operazioni di presentazione (ore 12.00 del 2 maggio 2015);
- nei giorni precedenti si apprendeva da fonte stampa (Il Quotidiano del sud) l’annuncio di una lista a sostegno del candidato Salvatore Adduce, attuale Sindaco, che declinava al suo interno la dicitura “Matera 2019”, richiamando che Matera era stata designata a Capitale Europea della Cultura 2019; il simbolo “Matera 2019” deve appartenere a tutta la città di Matera e non può essere utilizzato per scopi elettorali da una lista;
- sull’opportunità di tale denominazione della lista, se ne discuteva nella puntata del 29 aprile 2015, a seguito della segnalazione di un privato, con interviste realizzate ai cittadini;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- inoltre, si precisa che la testata giornalistica TRM ha invitato il Sindaco uscente Adduce a rilasciare al riguardo dichiarazioni da riportare all'interno dei servizi informativi, ricevendone un diniego;
- la puntata del 30 aprile 2015, invece, affronta un problema oggettivo relativo all'assenza di servizi igienici nel Parco IV Evangelisti, senza alcun riferimento a liste e candidati;
- inoltre, relativamente alla posizione del sig. Angelo Tosto, va precisato che non ricopre alcuna carica societaria, è un sostenitore della candidatura dell'avv. Raffaello De Ruggeri a Sindaco di Matera, facente parte di una coalizione trasversale, con componenti di area sinistra, centro-sinistra e centro-destra, per cui non si può considerarlo "animatore dello schieramento di centro-destra";
- come si può riscontrare dalle registrazioni dell'emittente "TRM", vengono assicurati spazi a tutte le iniziative delle liste e dei candidati sindaci che concorrono alla competizione amministrativa 2015;

VISTE in particolare, le conclusioni dell'istruttoria del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata del 18 maggio 2015, dalle quali si evince una palese faziosità delle modalità con le quali l'intervistatore pone le domande ai cittadini intervistati, conducendoli a risposte a senso unico, in modo da offrire al spettatore una visione negativa del candidato Sindaco Adduce, a nulla rilevando che il nome del Sindaco non sia stato pronunciato, essendo facilmente intuibile, anche in riferimento alla "mala gestio" dei fondi europei nel filmato del Parco pubblico;

VISTA la successiva nota del 26 maggio 2015 (prot. n. 45861) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata ha trasmesso la documentazione relativa all'ulteriore segnalazione a firma del sig. Roberto Cifarelli ed in particolare:

- la segnalazione in questione denuncia che l'emittente "TRM" continua a trasmettere il programma "Cuccuruccu", trattando temi che riguardano l'operato dell'Amministrazione comunale uscente senza alcun contraddittorio e senza possibilità di replica;
- la comunicazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in cui si precisa che la trasmissione a cui fa riferimento la segnalazione è quella andata in onda sull'emittente televisiva "TRM" in data 12 maggio 2015;
- il verbale della riunione del Comitato regionale per le comunicazioni del 21 maggio 2015;
- la memoria dell'emittente televisiva "TRM" del 22 maggio 2015 nella quale si rappresenta che nella puntata del 12 maggio 2015, oltre ad evidenziare la presenza di affissioni e cartelloni pubblicitari in palese violazione della legge in materia di propaganda elettorale, *"è compito della libera informazione, soprattutto in chiave di satira, tutelata costituzionalmente, anche in campagna elettorale, svolgere la sua"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

funzione nel rispetto della legge nell'interesse sociale, così come ha fatto e fa la trasmissione "Cuccuruccù"; inoltre "non sono in ogni caso fornite all'interno della puntata anche informa indiretta, indicazioni o preferenze di voto o fatti riferimenti espliciti al nome del candidato per il quale si è ravvisata la violazione della disciplina affissioni in campagna elettorale. Nella clip presente all'interno della puntata relativa al caso di una cittadina, le citazioni sono mantenute in forma generica";

CONSIDERATO che l'art. 11-*quater*, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che *"le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica";*

RILEVATO che dal registro dei programmi dell'emittente televisiva in ambito locale "TRM" relativo ai giorni 29 e 30 aprile 2015 acquisito agli atti che la trasmissione "Cuccuruccù" è un programma di intrattenimento, di satira urbana, condotto da Emanuele Giordano;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 4, comma 3, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto ministeriale 8 aprile 2004 *"in periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto";*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della delibera n. 165/15/CONS *"in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto";*

PRESA VISIONE delle registrazioni del programma oggetto di contestazione relativi alle puntate del programma "Cuccuruccù" del 29 e 30 aprile e del 12 maggio 2015;

RILEVATO, in particolare, che le puntate del 29 e 30 aprile 2015 sono precedenti alla data di presentazione delle liste e delle candidature, e, quindi, della lista del candidato Sindaco Adduce, per cui non sono riconducibili alla asserita violazione;

RILEVATO, altresì, che le interviste, i commenti, unitamente alla conduzione del programma nella puntata successiva del 12 maggio 2015, appaiono riconducibili al legittimo esercizio del diritto di cronaca su questioni relative al territorio, senza riferimenti agli schieramenti e al dibattito politico in corso durante la campagna elettorale e senza indicazioni di voto, e che inoltre, quanto al format, sono assimilabili alla satira politica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni esposte ed in diffformità a quanto proposto dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata, di disporre l'archiviazione del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società TRM Network s.r.l., trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani